



*Divisione Risorse
Direzione Centrale
Logistica e Approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per lavori e servizi tecnici immobiliari*

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA
CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA E DIAGNOSI ENERGETICA PER UNA
PLURALITÀ DI IMMOBILI IN USO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così come modificato dal D.lgs. 106/2009

Rev. 0 - (Standard)

Sommario

PARTE PRIMA	2
PREMESSA – FINALITA’	2
Art.1 - DEFINIZIONI DEI TERMINI.....	4
Art.2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO	6
Art.3 – PRESCRIZIONI GENERALI	7
Art.4 – SOGGETTI DEL CONTRATTO.....	8
4.1 Compiti del Committente	8
4.2 Obblighi per le imprese appaltatrici.....	10
Art.5 – NOTE ULTERIORI	14
5.1 – COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE	14
5.2 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE.....	14
5.3 – SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI.....	15
Art.6 – INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA	15
6.1 - Presenza di ostacoli	16
6.2 - Accesso automezzi	16
6.3 - Trasporto materiale	16
6.4 - Depositi	17
6.5 - Sovraccarichi.....	17
6.6 - Superfici bagnate.....	17
6.7 - Fiamme libere.....	17
6.8 - Apparecchiature elettriche.....	18
6.9 - Vie di fuga e uscite di sicurezza	19
6.10 - Polveri	19
6.11 - Sversamento di sostanze chimiche	19
6.12 - Utilizzo prodotti chimici	20
6.13 - Fughe di gas	20
6.14 - Rifiuti	20
6.15 - Interruzione forniture elettriche, gas, acqua	21
6.16 - Gestione emergenze	21
6.17 - Allagamento	21
6.18 - Attrezzature, macchine, utensili	21
6.19 - Segnaletica generale	22
6.19 – Numeri utili e schema di flusso delle emergenze.....	25
Art.7 – MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - STANDARD	26
7.1 - Probabilità	27
7.2 – Gravità	28
Art.8 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I. rev. 1)	28
Art.9 – COSTI DELLA SICUREZZA.....	30
10. - IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	32

PARTE PRIMA

PREMESSA – FINALITA’

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 e contiene le misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze tra le attività delle Amministrazioni contraenti e quelle affidate all’appaltatore.

Secondo tale articolo " *Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.* ”

Il Documento di Valutazione viene redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo sostenendo:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Con il presente documento preventivo (**Rev.0**) vengono fornite all’appaltatore, già in fase di gara d’appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, e sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui è destinato ad operare l’appaltatore nell’espletamento dei servizi in oggetto, e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Ad avvenuta aggiudicazione, e successivamente agli incontri di coordinamento con l’appaltatore e con gli RSPP (per i quali dovrà essere redatto apposito verbale), le Amministrazioni Contraenti provvederanno a fornire all’aggiudicatario il documento di valutazione dei rischi interferenze “Effettivo” e definitivo (**Rev.1**) che sarà costituito da una revisione del presente documento da integrarsi con le eventuali informazioni integrative relative alle singole strutture oggetto dell’appalto. L’appaltatore dovrà

preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza (in particolare antincendio e di pronto soccorso) e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. L'impresa che fornirà il servizio o eseguirà i lavori dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nominati ai sensi dell'art. 17 e 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nell'ambito delle sedi dove si andrà ad intervenire.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'appaltatore, nella redazione del documento di valutazione dei rischi connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al Documento di Valutazione Rischi interferenti fornito dall'Amministrazione Contraente, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei servizi e dei lavori attinenti al servizio.

La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha chiarito che il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) è un documento "dinamico", per cui, l'aggiornamento del documento deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente dia corso in futuro ad attività rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 riguardante i cantieri temporanei e mobili che interessino locali od impianti oggetto del presente

appalto, e nel caso in cui sia previsto dall'ordinamento legislativo vigente, sarà prodotto specifico "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" che sarà illustrato all'appaltatore che adeguerà di conseguenza le proprie misure di prevenzione e protezione. In tale eventualità l'appaltatore dovrà produrre apposito Piano Operativo di Sicurezza per le attività da svolgersi.

Art.1 - DEFINIZIONI DEI TERMINI

❖ Datore Di Lavoro Committente – Appaltante – Datore di lavoro ricevente

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

❖ Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Persona nominata per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in possesso di titolo studio e competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è stato nominato, che sovrintende alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto.

❖ Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)

È la figura prevista nell'ambito del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che esegue quanto di seguito elencato:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione*
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché delle specifiche leggi di settore*
- gestisce le attività di verifica di conformità che sono volte ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge di settore;*
- nei casi in cui le particolari caratteristiche della prestazione non consentano una verifica di conformità totale, esegue controlli a campione e con modalità comunque idonee;*
- qualora la prestazione, per la sua specificità, non possa essere materialmente oggetto di verifica, provvede a svolgere la relativa attività in forma semplificata facendo riferimento*

alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazione di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

- *svolge attività di verifica in corso d'opera;*
- *accerta, attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, la conformità, in termini di quantità e qualità, della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, e in caso positivo, sentito il R.U.P., autorizza l'appaltatore all'emissione delle relative fatture;*
- *dopo aver accertato che le fatture siano corrispondenti alla prestazione eseguita, sottopone le stesse al R.U.P. perché le visti;*
- *controlla, in collaborazione con il R.U.P., che l'impresa aggiudicataria rispetti le norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti di lavoro;*
- *a seguito di apposita comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua i necessari accertamenti, rilasciando, in caso di esito positivo, il relativo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni;*
- *predispone tutti gli atti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contrattuali, sottoponendoli a conferma da parte del R.U.P.;*
- *emette, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione della prestazione, i certificati di regolare fornitura, sottoponendoli a conferma da parte del Responsabile del procedimento*
- *redige i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione;*

❖ **Lavoratore**

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

❖ **Fornitore**

L'impresa (R.T.I. o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più lotti che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri ed a eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico secondo le modalità pattuite e secondo le previsioni legislative e le norme tecniche vigenti ed applicabili nonché secondo la regola dell'arte.

❖ **Servizio di prevenzione e protezione**

Si occupa di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, a norma del D.lgs. 81/2008. Provvede in particolare a collaborare con il Committente nella stesura del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), da allegare al contratto di appalto, d'opera o di somministrazione. Per il corretto espletamento di tale funzione, il Committente e l'Impresa dovranno fornire al S.P.P. tutte le informazioni necessarie.

❖ **Contratti o contratti pubblici**

Sono i contratti di appalto o di concessione di diritto pubblico aventi per oggetto

l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

❖ **Contratto d'appalto**

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

❖ **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze**

Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto d'opera e/o servizi definendo le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare. Il D.U.V.R.I. deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

❖ **Interferenza**

Con il termine "interferenza" si indica ogni possibile ripercussione che lo svolgimento di una determinata attività lavorativa può avere sull'area circostante e sulle persone a qualsiasi titolo ivi presenti. È ad esempio da considerarsi come interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti; in tali casi i lavoratori devono essere opportunamente coordinati al fine di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti).

❖ **Costi relativi alla sicurezza del lavoro**

Sono da intendersi quali costi della sicurezza i costi derivanti da dall'impiego di risorse strumentali e non che è necessario sostenere al fine di ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e comunque di terzi connessi a possibili interferenze lavorative. Tali costi devono essere valutati dalla Committenza ed indicati nel contratto.

Art.2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria finalizzato all'esecuzione di indagini specialistiche per la valutazione della vulnerabilità sismica e dell'efficienza energetica di una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio:

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche,

impiantistiche e strutturali, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto dell'immobile che interesseranno anche eventuali pertinenze e/o aree esterne.

- B.** Verifica della vulnerabilità sismica con relative proposte di intervento per il miglioramento/adeguamento sismico dell'immobile che consiste nella redazione del "Piano di indagini", nell'esecuzione di prove, sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il DM del 17/01/2018", nonché nei successivi ripristini di strutture e finiture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune attività relative alla campagna diagnostica strumentale che verrà eseguita sugli immobili: prove con martinetti piatti singoli e doppi, indagini termografiche, analisi endoscopiche, analisi soniche, analisi visive delle tessiture murarie, verifiche degli ammortamenti tramite l'esecuzione di scassi e saggi, prove sclerometriche su malta e su elementi lapidei, analisi magnetometrica, carotaggi nel calcestruzzo, prelievo di barre d'armatura, prove sclerometriche su calcestruzzo, prove ultrasoniche, misura del potenziale di corrosione, prove di pull-out, prove di carico su solai, prove dinamiche etc.

- C.** Diagnosi energetica attraverso la valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

Art.3 – PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; il personale dell'appaltatore deve esporre la tessera di riconoscimento in maniera visibile.

All'interno degli uffici in cui vengono svolti i lavori sono affissi in modo ben visibile i principali numeri per le emergenze nonché la planimetria con le principali modalità di gestione dell'emergenza e di evacuazione.

Si prescrive quanto segue:

- è vietato introdurre nel luogo di lavoro ed utilizzare attrezzature e sostanze non

espressamente autorizzate;

- tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore;
- tutte le eventuali sostanze da utilizzarsi per lo svolgimento del servizio devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- in caso di emergenza e evacuazione il personale dell'appaltatore deve attenersi alle indicazioni contenute nella procedura di gestione emergenze vigente per l'immobile;
- in caso di percezione di un potenziale pericolo deve avvertirsi immediatamente il responsabile dell'Esecuzione per l'immobile.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati adeguati percorsi di esodo riportati in apposite planimetrie esposte nell'immobile con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti / naspi sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- è istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza devono essere a conoscenza del personale dell'appaltatore impegnato presso l'immobile;
- sono presenti cassette di primo soccorso in posizione opportunamente segnalata da apposita cartellonistica.

Art.4 – SOGGETTI DEL CONTRATTO

4.1 Compiti del Committente

1. Nel caso in cui siano riscontrabili rischi interferenti non altrimenti eliminabili, il Committente, prima della sottoscrizione del contratto, provvede a:
 - a) fornire all'appaltatore copia del presente documento e dei relativi allegati;
 - b) condividere il presente documento con l'appaltatore che provvede a sottoscriverla per presa visione e accettazione;
 - c) effettuare con l'appaltatore un eventuale sopralluogo negli immobili ove si svolgeranno i lavori futuri fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti, sulle vie di esodo, sul Piano di emergenza e di evacuazione predisposto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Al termine

di tale sopralluogo si provvederà alla firma di un verbale eventuale;

2. Il Committente, in sede di svolgimento del servizio, provvede a:

- a) coordinarsi con l'appaltatore al fine di predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
- b) predisporre quanto previsto nel D.U.V.R.I. e per quanto di competenza in accordo con l'appaltatore;
- c) promuovere periodiche riunioni di coordinamento con l'appaltatore per valutare eventuali aggiornamenti da apportare al D.U.V.R.I.
- d) prendere le opportune iniziative nei confronti dell'appaltatore o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel D.U.V.R.I.
- e) vigilare sul rispetto di quanto previsto nel D.U.V.R.I. sospendendo immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto condotta in maniera non adeguata e/o con inadempienze da parte dell'appaltatore ovvero in tutti quei casi in cui sia concreto un pericolo grave ed immediato, dandone tempestiva informazione al S.P.P.
- f) provvedere ad informare i dipendenti dell'Appaltante affinché rispettino le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono i servizi appaltati e si attengano alle indicazioni fornite. Non dovranno essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

COMMITTENZA (tabella esemplificativa)	
Denominazione
Responsabile del procedimento
Direttore dell'esecuzione del contratto
Tipo di attività	Agenzia pubblica con funzioni relative alla gestione, all'accertamento al contenzioso ed alla riscossione dei

	tributi dei contribuenti italiani.
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail

4.2 Obblighi per l'appaltatore

1. L'appaltatore fornisce al Committente la seguente documentazione:

- a) informazioni relative all'attività svolta corredate, ove previsto per il particolare servizio da svolgersi, anche dal Piano Operativo di Sicurezza (eventuali attività di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), in cui dovranno essere contenute le seguenti informazioni:
 - dati generali dell'appaltatore con riferimento all'organizzazione della sicurezza;
 - rischi inerenti le attività svolte;
 - misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze.
- b) dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente D.U.V.R.I. e di impegno a rispettarne le condizioni indicate.

2. L'appaltatore provvede autonomamente in riferimento ai rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. L'appaltatore, in sede di esecuzione delle attività, provvede inoltre a:

- a) rispettare quanto indicato nel D.U.V.R.I.;
- b) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la salute e la sicurezza oltre che del proprio personale anche di coloro che possano rimanere coinvolti dall'attività dell'appaltatore;
- c) non iniziare un'attività prima di avere predisposto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- d) attenersi ai regolamenti e alle procedure di sicurezza vigenti presso il

Committente;

- e) formare ed informare il proprio personale sui rischi derivanti dalle attività svolte fornendo al personale le misure di prevenzione e sorvegliare sulla loro corretta applicazione;
- f) coordinare il lavoro di eventuali imprese subappaltatrici informandole di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti;
- g) mettere a disposizione dei propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), attrezzature, utensili e sostanze adeguati alla tipologia delle lavorazioni da eseguire ed ai rischi presenti sul luogo di intervento, e conformi alle normative vigenti;
- h) verificare preventivamente la conformità dei punti di alimentazione che si intendono utilizzare (elettrica, di gas, ecc.), onde evitare incidenti o interruzioni del servizio;
- i) segnalare ogni malfunzionamento di impianti o attrezzature al Committente e, in caso di pericolo grave ed immediato, sospendere immediatamente delle lavorazioni ed adottare le indispensabili misure correttive e protettive;
- j) utilizzare solo proprie attrezzature ovvero solo le attrezzature per le quali ha ricevuto espressa autorizzazione da parte del Committente;
- k) custodire in sicurezza, a propria cura e rischio, le attrezzature e i materiali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, all'interno dell'area aziendale;
- l) fornire al Committente i nominativi dei lavoratori presenti;
- m) munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007 e s.m.i.).
- n) firmare il registro delle presenze appositamente predisposto per il controllo accessi nelle sedi.

4. Salvo diverso specifico e formale accordo indicato in sede contrattuale, l'appaltatore provvede autonomamente alla gestione dei rifiuti prodotti nelle attività oggetto dell'incarico ed alla salvaguardia dell'ambiente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. L'appaltatore provvede alla sorveglianza sanitaria del proprio personale,

considerando anche i rischi specifici che dovessero derivare dalla eventuale frequentazione delle aree di lavoro del Committente.

6. In caso di subappalto, l'appaltatore provvede a trasmettere il presente Regolamento e a far compilare le parti di competenza alla subappaltatrice.

IMPRESA/E APPALTATRICE/I (tabella esemplificativa)	
Denominazione
Ruolo
Ragione sociale
Legale rappresentante
Indirizzo
Partita Iva e Codice Fiscale
Telefono
Fax
e-mail
Posizione CCIAA
Posizione INPS
Posizione INAIL
Direttore Tecnico
RSPP
RLS
Medico Competente
PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE (tabella esemplificativa)	
Nominativo (Cognome e nome)	Mansione
.....
.....

IMPRESA/E SUB-APPALTATRICE/I (tabella esemplificativa)	
Denominazione
Ruolo
Ragione sociale
Legale rappresentante
Indirizzo
Partita Iva e Codice Fiscale
Telefono
Fax
e-mail
Posizione CCIAA
Posizione INPS
Posizione INAIL
Direttore Tecnico
RSPP
RLS
Medico Competente
PERSONALE DELL'IMPRESA SUB-APPALTATRICE (tabella esemplificativa)	
Nominativo (Cognome e nome)	Mansione
.....
.....

LAVORATORI AUTONOMI (tabella esemplificativa)		
Nominativo (Cognome e nome)	Mansione	Lavori da eseguire
Indirizzo, Città e CAP
E-mail (indirizzo pec)
Telefono
Fax
Partita IVA/C.F.
Posizione CCIAA
Posizione Inps
Posizione Inail
N°. Polizza RCO/RCT

Art.5 – NOTE ULTERIORI

5.1 – COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno degli immobili dell'Appaltante da parte dell'appaltatore, se non a seguito di avvenuta autorizzazione dell'Ordine di lavoro da parte del Referente Tecnico di sede incaricato.

L'appaltatore è tenuto a segnalare alla stazione appaltante e per essa al Responsabile del Procedimento e al Referente Tecnico, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

5.2 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

Per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle ulteriori possibili interferenze dovrà essere redatto apposito verbale di coordinamento.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze deve intendersi come un documento “dinamico” e potrà essere integrato, nelle fasi esecutive e nella redazione del verbale di coordinamento tra l'appaltatore ed il referente (R.S.P.P. ecc.) dell'Appaltante

con l'evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti contromisure.

Parimenti il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire a valle dell'affidamento dell'appalto.

5.3 – SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

La sospensione può avvenire:

- a) qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le lavorazioni procedano utilmente a regola d'arte. In tal caso l'Appaltante indicherà le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
- b) qualora si manifestino ragioni di pubblico interesse o necessità (nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

I servizi affidati in appalto, potranno essere sospesi ogni qualvolta il D.E.C. ritenesse che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non siano implementabili con un accettabile livello di sicurezza.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo delegato, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle lavorazioni. Il verbale deve essere inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa delle lavorazioni, da redigere a cura del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al R.U.P. nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione del contratto indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'affidamento insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle lavorazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.6 – INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Per i servizi e i lavori appaltati negli ambienti di lavoro degli immobili oggetto di

contratto sono preventivabili i rischi di seguito specificati per ciascuno dei quali è necessario che l'appaltatore attui, in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, idonee misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi da interferenze.

6.1 - Presenza di ostacoli

Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito di materiali ed attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga. Inoltre in caso di depositi temporanei si dovrà disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

6.2 - Accesso automezzi

Gli automezzi dell'appaltatore dovranno accedere alla viabilità interna a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, l'appaltatore porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare o sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore dovesse avere problemi di visibilità dovrà essere aiutato da un secondo operatore.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

6.3 - Trasporto materiale

Prima del trasporto dei materiali presso le sedi dell'Appaltante, l'appaltatore comunicherà al Responsabile della Stazione Appaltante, gli orari previsti, le persone incaricate ed i nominativi dei trasportatori, al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze con le altre attività in atto.

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda di procedere con il trasporto e la collocazione dei materiali in orari diversi da quelli usuali di lavoro dell'Appaltante, coordinandoli preventivamente con il Referente dell'ufficio o con il R.S.P.P.

Dovranno essere prese le necessarie cautele nelle fasi di scarico del materiale che dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completamento) di un addetto per verificare che non ci sia la presenza di persone nell'area di manovra o la intromissione di persone non autorizzate nell'area delle sedi dell'Appaltante.

In ogni caso la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree interne dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

6.4 - Depositi

Nei depositi affidati, l'appaltatore non potrà stoccare:

- sostanze infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in deposito superiori a 0,5 mc;
- liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.

6.5 - Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a depositi e magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica.

6.6 - Superfici bagnate

L'appaltatore deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

6.7 - Fiamme libere

Le attività lavorative che necessitino l'impiego di fiamme libere saranno precedute:

- dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno dei locali;
- dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve

sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

6.8 - Apparecchiature elettriche

L'appaltatore deve:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione con validità Europea) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309;
- verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro;
- ogni intervento sull'impiantistica presente nei locali dove viene svolta l'attività è vietata;
- utilizzatori di potenze superiori a 1000 W non possono essere allacciati alla rete elettrica senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica verrà adeguatamente comunicato al Responsabile dell'Esecuzione.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva.

I cavi e le prolunghie devono essere sollevati da terra nei punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione; tali dispositivi dovranno essere tali da evitare inciampo e ben visibili.

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

6.9 - Vie di fuga e uscite di sicurezza

L'appaltatore deve prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicandoli al personale impegnato presso gli immobili.

Eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio di Prevenzione e Protezione della sede.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.

I mezzi di estinzione dovranno essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

6.10 - Polveri

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, anche in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti delle sedi, non debbono essere lasciati negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti delle sedi della Stazione Appaltante.

6.11 - Sversamento di sostanze chimiche

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona interessata dallo sversamento; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti in loco qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili) evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle schede di sicurezza del materiale, (che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua

consultazione da parte degli operatori).

6.12 - Utilizzo prodotti chimici

L'impiego di prodotti chimici, detergenti, ecc. da parte dell'appaltatore deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica di sicurezza (scheda che deve essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile per l'Esecuzione interessato).

Per quanto possibile gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, devono essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'appaltatore non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati nell'edificio rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio/lavoro.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

6.13 - Fughe di gas

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas, occorre arieggiare immediatamente il locale facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che possono dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, sfregando o battendo materiale, usando fiamme, ecc.). Se la fuga di gas interessa un locale chiuso, occorre disattivare l'alimentazione elettrica, intervenendo sull'interruttore generale, ad evitare che in qualche locale attiguo possa verificarsi un innesco causato dall'impianto elettrico.

Se la fuga di gas permane avvertire l'azienda distributrice del gas e se del caso i VV.F.

6.14 - Rifiuti

Per ogni lavorazione relativa allo svolgimento dei servizi svolti dall'appaltatore dovrà prevedere:

- uno smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;

- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

In caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno dovrà essere data tempestiva informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltante.

6.15 - Interruzione forniture elettriche, gas, acqua

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

6.16 - Gestione emergenze

L'appaltatore deve attenersi ai piani di emergenza vigenti per gli immobili e predisporre una propria struttura per la gestione delle emergenze. E' necessario che il Datore di Lavoro dell'appaltatore preveda le istruzioni per l'evacuazione e svolga adeguata azione di informazione e formazione del personale operativo.

6.17 - Allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento può costituire rischio elettrico, occorre:

- intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di emergenza;
- accertarsi che non siano presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti. In tale eventualità, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze.

6.18 - Attrezzature, macchine, utensili

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs.

81/08 e s.m.i.), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta e messa a disposizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.lgs. 17/2010 che recepisce la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle imprese fornitrici la scheda di sicurezza a 16 punti che dovrà essere a disposizione dei lavoratori e trasmessa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Non è ammessa la presenza di sostanze chimiche se sprovviste della predetta scheda.

6.19 - Segnaletica generale


Considerato che la segnaletica risulta essere uno strumento di comunicazione immediata per individuare le fonti di probabile pericolo e per fornire utili indicazioni utili alla loro prevenzione si riporta di seguito un elenco non esaustivo della segnaletica utilizzata.

La segnaletica da utilizzarsi deve essere conforme a quella prevista dal titolo V del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e relativi allegati. A seconda della specifica esigenza potranno essere utilizzati: cartelli di divieto, cartelli di avvertimento, cartelli di prescrizione, cartelli di salvataggio, cartelli per le attrezzature antincendio. Di seguito sono riportati i cartelli previsti dall'allegato XXV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

CARTELLI DI DIVIETO – D. Lgs. 81/08 e s.m.i, allegato XXV, punto 3.1




CARTELLI DI AVVERTIMENTO – D. Lgs. 81/08 e s.m.i, allegato XXV, punto 3.2



CARTELLI DI PRESCRIZIONE – D. Lgs. 81/08 e s.m.i, allegato XXV, punto 3.3



CARTELLI DI SALVATAGGIO – D. Lgs. 81/08 e s.m.i, allegato XXV, punto 3.4



CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO – D. Lgs. 81/08 e s.m.i, allegato XXV, punto 3.5



ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE

Tutti i recipienti contenenti le sostanze pericolose e le tubazioni nelle quali passano tali sostanze devono essere muniti di etichette riportanti pittogrammi o simboli identificativi dei rischi specifici che possono derivare da contatto accidentale, inalazione, sversamento, emissione, etc.

Le disposizioni valgono per:

- i recipienti in uso nei luoghi di lavoro
- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio

- le tubazioni visibili

Alcuni tipi di etichette sono riportate di seguito:







CARTELLI MONITORI



6.19 – Numeri utili e schema di flusso delle emergenze

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza; i numeri di telefono per attivare gli enti preposti alle emergenze sono:

Tipo di evento	Ente preposto	Contatto
	Corpo Vigili del Fuoco <i>Incendio, allagamenti, calamità naturali</i>	115
	Carabinieri - Polizia <i>Ordine Pubblico</i>	112 - 113
	Emergenza sanitaria e Primo Soccorso	118



Art.7 – MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - STANDARD

La valutazione dei rischi da interferenze è in questa fase di pura natura previsionale essendo dipendente dall'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'attività proprie dell'appaltatore nonché dalla specificità dell'immobile in cui si opera.

La formula adottata è $R_i = P_i \times D_i$ (matrice di valutazione del rischio), e scaturisce dall'incrocio dei dati relativi tra il concetto di **Probabilità** e quello di **Gravità**.

P _i - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1 (*)	2	3	4
	1	2	3	4	
	D _i - Gravità				

Dove:

Ri = *Rischio da interferenza*;

Pi = *Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza*;

Di = *Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza*.

7.1 - Probabilità

Elementi principali valutati preliminarmente e che concorrono all'incremento del livello di **Probabilità** possono essere:

- concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio;
- possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili;
- necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l'eliminazione delle interferenze e loro affidabilità (adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi, necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavoratori);
- tipologia e durata delle attività;
- confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.

Di seguito si riporta un criterio di assegnazione del livello di rischio associato alla probabilità di accadimento dell'evento dannoso.

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
2	Poco Probabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
3	Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.
4	Molto Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte.

Sulla base di tali elementi si può assegnare in questa fase un valore **1** ed un livello **improbabile**: *“Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre*

attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio”.

7.2 – Gravità

Elementi principali valutati preliminarmente e che concorrono all’incremento del livello di **Gravità** possono essere:

- tipologia di rischio (analisi dell’anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare un’esposizione a uno o più agenti materiali);
- caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e conseguenze dell’esposizione (danno);
- caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti esposti al rischio);
- confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe.

Di seguito si riporta un criterio di assegnazione del livello di rischio associato al danno associabile all’evento dannoso.

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.
2	Medio	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisorie, trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
3	Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
4	Molto Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o morte.

Sulla base di tali elementi si può assegnare in questa fase un valore **1** ed un livello **lieve**:
“Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni”.

In questa sede e sulla base degli elementi disponibili l’appalto si ritiene in via generale a basso livello di rischio.

Art.8 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I. rev. 1)

In sede di redazione del D.U.V.R.I. rev. 1 (specifico per la particolare organizzazione dell’appaltatore e per l’immobile ove le attività contrattualmente previste verranno svolte) è necessario valutare per ogni singola situazione pericolosa

prevedibile la probabilità di accadimento e la gravità del danno e quindi, in definitiva, stimare il livello di rischio associato. Sulla base del livello di rischio associato dovranno essere di conseguenza previste e programmate le più idonee misure di prevenzione e protezione.

Di seguito si riporta una possibile matrice probabilità (P) / danno (D) utilizzabile per la valutazione di ogni singolo rischio (R) associato alla situazione pericolosa individuata per lo specifico immobile ($R = P \times D$).

I valori da attribuirsi alla probabilità di accadimento (P) possono essere così riassunti:

- 1 molto improbabile (*il danno dipenderebbe da un concatenamento di eventi indipendenti; secondo gli addetti è impossibile il suo verificarsi oppure non è mai accaduto un danno simile*)
- 2 poco probabile (*il danno dipenderebbe da condizioni sfavorevoli, provando reazioni di stupore degli addetti; eventi accaduti raramente*)
- 3 probabile (*il danno dipenderebbe da condizioni non del tutto connesse alla situazione ma possibili, provocando moderato stupore negli addetti; eventi già riscontrati in letteratura*)
- 4 molto probabile (*il danno dipenderebbe da condizioni connesse alla situazione, senza alcuna sorpresa; eventi già accaduti*).

I valori da attribuirsi al danno (D) possono essere così riassunti:

- 1 lieve (*disturbi reversibili in pochi giorni, esposizioni croniche con disturbi di rapida risoluzione*)
- 2 di modesta entità (*disturbi reversibili in qualche mese, esposizioni croniche con disturbi reversibili*)
- 3 grave (*invalidità permanente parziale o irreversibile, esposizioni croniche con effetti di invalidità permanente parziale o irreversibile*)
- 4 molto grave (*invalidità totale o mortale, esposizione cronica con effetti mortali o del tutto invalidanti*).

Una volta associato a ciascuna tipologia di pericolo il livello di probabilità (P) e di danno (D) è stimabile il livello di rischio associato $R = P \times D$ il cui valore è indicativo della priorità con cui devono adottarsi le misure di prevenzione e protezione atte alla

eliminazione / riduzione del rischio stesso.

P - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D - Danno			

$R > 8$	Azioni correttive indilazionabili	Priorità P1
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza	Priorità P2
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine	Priorità P3
$R = 1$	Azioni migliorative da programmare non richiedenti un intervento immediato	Priorità P4

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari di apertura degli Uffici, dovrà essere informato il Responsabile della Stazione Appaltante interessato e il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione; dovranno altresì essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

L'appaltatore dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che verranno fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.), si dovrà immediatamente attivarsi al fine di fermare le lavorazioni.

Art.9 – COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto sono riferiti ai costi previsti per garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali durante lo svolgimento delle lavorazioni potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nella particolare fattispecie, trattandosi di lavorazioni da eseguirsi su una pluralità di immobili, è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Di conseguenza:

1. L'Appaltante elabora, sulla base delle esigenze dell'appalto che intende affidare e

ignorando l'operatore economico che lo acquisirà, il presente D.U.V.R.I. preliminare (**D.U.V.R.I. rev. 0**) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard (*Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che l'Appaltante, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro*).

2. Espletata la gara, l'Appaltante acquisite le informazioni da parte dell'operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell'ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il **DUVRI rev. 1**.

In via generali è possibile distinguere tra:

❖ **COSTI DELLA SICUREZZA ORDINARI** (o indiretti).

Sono quelli necessari, in relazione alle attività da appaltare, per il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e il conseguente svolgimento in sicurezza delle attività. Tali tipologie di costi sono già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta infatti di costi afferenti alla specifica attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e costituiscono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)".

❖ **COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI** (o diretti).

Tali costi sono aggiuntivi a quelli ordinari poiché necessari a predisporre apprestamenti, dispositivi di protezione collettivi e/o individuali per la riduzione del rischio da interferenze, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI al fine di eliminare prevedibili interferenze e/o particolari situazioni di rischio; i predetti costi sono stimati nel D.U.V.R.I. (o nel PSC eventuale se previsto).

Nell'ottica di cui sopra il presente D.U.V.R.I. rev. 0 stima i soli **costi della sicurezza speciali** in quanto da tenersi distinti dall'importo a base d'asta in quanto non assoggettabili ad alcun ribasso in sede di gara di affidamento.

Resta inteso che il D.U.V.R.I. rev.0 stima i costi della sicurezza esclusivamente in prima approssimazione poiché non è possibile una valutazione oculata non essendo a conoscenza della specifica organizzazione dell'appaltatore, delle specifiche esigenze di ognuno degli immobili oggetto del servizio appaltato e dei lavori che dovranno essere svolti.

La stima predetta è stata desunta in percentuale in funzione dell'importo massimo del singolo lotto.

10. - IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per la natura dei servizi messi a bando si potrebbe verificare l'eventualità che delle lavorazioni rientrino tra quelle previste dall'art.89 c.1 lett.a del D.lgs. 81/08 "*cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X*".

Per tali interventi la tabella di cui sotto dà delle indicazioni sulla eventuale interruzione della procedura del D.U.V.R.I., dando corso agli adempimenti del Titolo IV (Cantieri), la cui stima dei costi della sicurezza dovrà essere valutata in funzione della tipologia di intervento.

Tipologia di appalto		Datore di Lavoro Committente					Coordinatori Sicurezza (CSP e CSE)			Imprese affidatarie		
		Calcolo U/ogg	Verifica Id. tecnico profess.	DUVRI	Costi della Sicurezza	Notifica preliminare	CSP/CSE	PSC	Costi della Sicurezza	DVR (**)	POS (***)	PIMUS (****)
Art. 26	Unica Impresa	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	Nel casi previsti
	Più Imprese	(*)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	NO	
Titolo IV	Unica Impresa	< 200	SI	SI	SI	NO	NO	NO	—	SI	SI	
	Unica Impresa	> 200	SI	SI	SI	SI	NO	NO	—	SI	SI	
	Più Imprese	< 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	Più Imprese	> 200	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Non va considerata la redazione del P.S.S. visto che l'art. 131 del D.lgs. n.163/2006 è stato abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016, ed anche il "correttivo" D.lgs. n. 56/2017 non prevede nulla in merito.